



COMUNE DI VALDIERI

Provincia di Cuneo

Originale

ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 09/08/2026

OGGETTO:

INTERDIZIONE ASSOLUTA DELL'AREA PERCORSO DAL FUOCO E CHIUSURA DI TUTTI I SENTIERI ESCURSIONISTICI E DELLE PISTE FORESTALI NEL COMPENSORIO DEL MONTE PIASTRA.

IL SINDACO

PREMESSO che nella serata di venerdì 31/07/2026 si è sviluppato un incendio in Monte Piastra, con progressivo avvicinamento in data 6/08/2026 alle abitazioni e alle aree antropizzate, nonché con intensa produzione di fumo e conseguente rischio per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che dopo la riunione tecnica di valutazione e la verbale comunicazione e valutazione tecnica espressa in data odierna dal D.O.S. - ICS del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco d'intesa con il Co.AIB sul campo;

RECEPITO il parere dei suddetti organi tecnici, i quali attestano che l'area d'incendio presenta rischi residuali nell'area percorsa dal fuoco (instabilità del suolo, pericolo caduta alberi, pietre e possibili ceppi latenti);

VISTI:

- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353;
- la legge regionale Piemonte 4 ottobre 2018, n. 15;
- le procedure operative antincendi boschivi della Regione Piemonte approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 4162 del 26 novembre 2021;
- il vigente piano comunale di protezione civile;
- il vigente statuto comunale.

ORDINA

1. **L'INTERDIZIONE ASSOLUTA** al transito pedonale, ciclabile e a qualunque mezzo non espressamente autorizzato di tutti i sentieri escursionistici, delle piste forestali e dell'intera area colpita dall'incendio nel comprensorio di Monte Piastra, inclusi in modo perentorio tutti i relativi varchi e accessi ad essa.
2. **CHE IL SUDDETTO DIVIETO** si intenda strettamente necessario a tutela della pubblica incolumità per il rischio di crolli di piante instabili, rotolamenti di pietre, smottamenti del terreno superficiale alterato dal fuoco e presenza di focolai sotterranei in via di definitivo spegnimento.
3. **SONO ESCLUSI DA TALE DIVIETO** i mezzi e il personale di soccorso, i mezzi e il personale espressamente autorizzato alle attività di spegnimento e bonifica, gli organi di controllo durante l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché il personale tecnico comunale per le attività di istituto, sopralluogo e ripristino.



COMUNE DI VALDIERI

Provincia di Cuneo

4. **PER OGNI ALTRO ACCESSO ALL'AREA INTERDETTA** da parte di soggetti non inclusi nelle deroghe di cui al punto precedente, è fatto obbligo di richiedere preventiva e formale autorizzazione scritta al Comune di Valdieri, che valuterà la sussistenza di comprovate e indifferibili necessità d'intesa con l'ufficio comunale di competenza
5. A tutti gli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza competenti sul territorio l'esecuzione del presente procedimento;
6. **CHE I TRASGRESSIONI** alla presente ordinanza verranno puniti a norma di legge, mediante l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale;
7. Che La presente ordinanza ha efficacia immediata dalla sua pubblicazione fino alla revoca dei essa.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Valdieri e la sua massima diffusione mediante l'apposizione di idonea segnaletica e transennamenti nei punti di accesso menzionati;

AVVERTE

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Cuneo, all'ASL competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Questura di Cuneo, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale, ai Guardiaparco dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, alla Provincia di Cuneo e ad ogni altra autorità competente

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
GIORDANA GUIDO